

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con sentenza n. 4196/04 del 29 settembre 2004 ha censurato il Regolamento Regionale n. 1/2004 limitatamente agli artt. 9, primo comma, 10, commi quinto e sesto ed allegato 1 parti seconda e quarta, laddove prende in considerazione la residenza quinquennale in Lombardia come indice di valutazione al fine dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che in tali parti sono quindi da considerarsi annullate.

Il nostro Movimento, per far fronte a squilibri venutisi a creare rispetto a dette assegnazioni in favore di soggetti provenienti da altre Regioni e/o altri Stati prevalentemente extra-CEE, è riuscito a reintrodurre l'obbligo della residenza di 5 anni quale requisito per la presentazione delle domande attraverso l'art. comma 1, lett. a) della L.R. 07/05 1, inserendo l'art. 41 bis alla L.R. 01/2000 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*). (Allegato n. 1)

Considerato che vi sono stati alcuni dubbi interpretativi in merito al combinato disposto tra il Regolamento Regionale n. 1/2004 e la recente Legge Regionale 07/05, la Direzione Generale della Casa dell'Assessorato Politiche per la Casa della Regione Lombardia, con comunicato n. 3 del 29.04.2005, ha redatto un parere (Allegato n. 2) in merito ai requisiti ed ai presupposti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Il succitato **parere** testualmente recita: "**per poter presentare domanda bisogna avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno 5 anni per il periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda**", pertanto, ogni Comune che intenda aprire un bando di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.), ha implicitamente il dovere di verificare che il Cittadino richiedente abbia la residenza o svolga attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni (maturato al momento del protocollo della domanda stessa), in caso contrario tale domanda deve considerarsi inammissibile.